



**COMUNE DI CASTRONNO**  
Provincia di Varese

---

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA**  
**DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO**

---

**Art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12**

*Approvato con deliberazione consiliare n° 48 del 7 novembre 2006  
ed integrato con deliberazione consiliare n° 20 del 5 giugno 2007*



# COMUNE DI CASTRONNO

Provincia di Varese

SERVIZIO TECNICO – EDILIZIA PRIVATA

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

*Articolo 81 della Legge Regionale 12/2005*

Commissione per il Paesaggio

### Articolo 1: Composizione.

1) Allo scopo di affiancare l'Autorità Comunale nello svolgimento delle funzioni ambientali subdelegate, in conformità ai disposti dell'articolo 81 della Legge Regionale n. 12/2005 e dell'articolo 148 del D. Lgs. 42/2004, è costituita la Commissione Comunale per il Paesaggio.

2) Essa è composta dai seguenti membri tutti con diritti di voto: n° 2 architetti esperti in progettazione architettonica ed urbanistica, n° 2 tecnici scelti tra ingegneri geometri e periti edili, n° 1 geologo.

Tutti i componenti devono avere una particolare e qualificata esperienza nella tutela ambientale comprovata con curriculum o attestati di partecipazione a specifici corsi di preparazione.

Nel corso della prima seduta della Commissione i partecipanti eleggono il presidente ed il vicepresidente. Il presidente ha il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento. Il vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di sua assenza.

Alle sedute della Commissione partecipano senza diritto di voto il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e/o altro personale dell'ufficio che provvede all'illustrazione delle pratiche.

Numero tre membri sono eletti su designazione del capogruppo della maggioranza consiliare e numero due membri sono nominati su designazione dei capigruppo delle minoranze consiliari.

- (\*) Il Sindaco, con richiesta scritta, invita ogni capogruppo a comunicare i nominativi designati entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della richiesta; trascorso tale termine, la Giunta Comunale provvede alla nomina d'ufficio di idoneo componente della commissione.
- 3) I componenti elettivi della Commissione durano in carica per tutto il tempo in cui è in carica la Giunta Comunale che ha provveduto alla loro nomina.
  - 4) La Commissione opera in via di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione.
  - 5) La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di Sindaco, di Assessore ovvero di Consigliere Comunale dell'Ente che ha provveduto alla nomina. E' inoltre incompatibile per i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle pratiche sottoposte alla Commissione.
  - 6) Saranno considerati dimissionari i componenti elettivi che senza giustificato motivo risulteranno assenti per tre sedute consecutive della Commissione. I componenti decadranno inoltre automaticamente dalla nomina qualora insorgano cause di incompatibilità successive alla nomina; la Giunta Comunale provvederà a nominare il sostituto.
  - 7) I componenti della Commissione non possono esprimere pareri su progetti in cui abbiano interessi diretti o indiretti, devono astenersi dal partecipare alle sedute della Commissione ove vengono trattati tali progetti e ciò deve risultare dal verbale della seduta.

## Articolo 2: Competenze

- 1) La Commissione, compiuta l'istruttoria da parte degli uffici competenti, esprime parere in merito al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 146 – 147 del D. Lgs. n. 42/2004, conformemente a criteri emanati in merito dalla Giunta Regionale, in attuazione del disposto di cui all'articolo 84 della Legge Regionale n. 12/2005.

---

(\*) Comma aggiunto con delibera di C.C. n. 20 del 5/06/2007

- 2) Il parere della Commissione è obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente.
- 3) Il parere della Commissione non è dovuto per:
  - a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
  - b) per gli interventi inerenti l'esercizio di attività agro – silvo – pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
  - c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati nell'articolo 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 42/2004 purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
- 4) La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico – giuridica dell'intervento proposto.

### Articolo 3: Funzionamento

- 1) La commissione si riunisce di norma una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Le riunioni non sono pubbliche, se opportuno il Presidente può consentire la partecipazione del solo progettista, limitatamente all'illustrazione del progetto.
- 2) La convocazione è fatta dal responsabile dell'Area Tecnica o dal responsabile del procedimento, sentito il presidente della commissione, con avvisi da notificarsi anche a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione.
- 3) La commissione prende in esame, in ordine di presentazione, i progetti inseriti nell'ordine del giorno inviato ai componenti congiuntamente alla convocazione.
- 4) Per la validità della seduta, occorre l'intervento del Presidente e di almeno n° 2 dei membri elettivi della Commissione.

- 5) Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato comunale addetto all'Ufficio Tecnico. Il segretario non ha diritto al voto. In caso di assenza dello stesso le sue funzioni sono esercitate dal Presidente.
- 6) I pareri sono espressi a maggioranza semplice.
- 7) I verbali delle riunioni della Commissione sono raccolti in apposito registro a cura del segretario e riportano oltre ai motivi dei pareri dati, le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti; sugli elaborati del progetto stesso viene apposto il timbro della Commissione con la data del verbale e la firma del Presidente e di almeno un componente. Qualora la Commissione ritenga di non poter esprimere parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame, deve indicarne i motivi da riportare sul registro di cui al presente articolo.
- 8) La Commissione può effettuare sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere. La commissione stessa può delegare alcuni dei suoi membri all'esperimento del sopralluogo.